

Commento concernente la modifica dell'OAI con effetto dal 1° gennaio 2020**Art. 1^{bis} cpv. 1**

(Aliquota dei contributi)

L'articolo 3 capoverso 1 LAI stabilisce che i contributi delle persone assicurate obbligatoriamente, calcolati secondo la tavola scalare, sono graduati nello stesso modo dei contributi dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e che è mantenuto il rapporto tra la percentuale menzionata nell'articolo e il tasso non ridotto di contribuzione giusta l'articolo 8 capoverso 1 LAVS.

In seguito all'accettazione della legge federale del 28 settembre 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA) in occasione della votazione popolare del 19 maggio 2019, i tassi di contribuzione minimo e massimo nell'AVS sono aumentati, per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, rispettivamente di 0,15 e 0,3 punti percentuali. Di conseguenza, va modificata anche la tavola scalare dei contributi di queste persone secondo l'articolo 21 capoverso 1 OAVS (cfr. commento a questo articolo), il che comporta a sua volta un adeguamento della tavola scalare dei contributi di cui all'articolo 1 capoverso 1 OAI affinché sia mantenuto il rapporto tra i tassi di contribuzione come prescritto dall'articolo 3 capoverso 1 LAI.

Per contro, le fasce di reddito e i limiti superiore e inferiore della tavola scalare non subiscono modifiche.